

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli Studi di Siena

Procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale per il reclutamento di un RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – RTT– legge n. 240 del 30.12.2010, di durata sesennale a tempo pieno - Settore concorsuale 05/F1–Settore scientifico disciplinare BIO/13- Dipartimento di Medicina Molecolare e dello Sviluppo, bandito con D.R. 589/2024 prot. 68771

I Riunione

Il giorno 16 luglio alle ore 15 si riunisce per via telematica la Commissione esaminatrice della suddetta procedura di valutazione comparativa per titoli, discussione pubblica e prova orale per il reclutamento di un RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO – RTT, D.R. 589/2024 prot. 68771

La Commissione esaminatrice, nominata con D.R. n. 1251/2024 prot. n. 138036/2024 del 08/07/2024, è così composta:

Prof. Giulia Collodel, Professoressa di II fascia presso l'Università degli Studi di Siena

Prof. Rodolfo Quarto, Professore di I fascia presso l'Università degli Studi di Genova

Prof. Alessandro Salvi, Professore di II fascia presso l'Università degli Studi di Brescia

I componenti della Commissione dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità fra di loro ai sensi dell'art. 51 e 52 del C.P.C. e, in particolare, in rapporto di parentela o di affinità, fino al 4° grado incluso dopodiché procedono alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Rodolfo Quarto e del Segretario nella persona della Prof. Giulia Collodel.

La Commissione prende visione del bando di concorso ed in particolare dei tempi previsti per i lavori della Commissione precisati dall'art. 4 "nel caso in cui la Commissione non concluda la selezione entro 6 mesi dal giorno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di nomina, il Rettore avvia la procedura di nomina di una nuova Commissione".

La Commissione prende atto della comunicazione ricevuta dall'ufficio competente, in merito alla necessità di non procedere alla valutazione preliminare dei candidati, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento per Ricercatori.

Al fine di definire i criteri di valutazione delle candidate e dei candidati, la Commissione prende atto dei criteri di valutazione stabiliti dal D.M. 25.05.2011, n. 243 (allegato A) e di quanto precisato nel bando.

La Commissione stabilisce:

- di formulare un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata, ivi compresa la tesi di dottorato, in base ai criteri stabiliti dal suddetto D.M.
- di attribuire ai titoli, alle pubblicazioni e alla consistenza complessiva della produzione scientifica, a seguito della discussione, un punteggio complessivo massimo, di **100** punti ad ogni candidato/a
- di suddividere tale punteggio da attribuire ai titoli, curriculum e alle pubblicazioni come di seguito riportato

- **Titoli:** totale punti 40
- **Pubblicazioni:** totale punti 50

	Punteggio massimo
Valutazione Tesi Dottorato di Ricerca Congrua 5 Non congrua 2.5	5
Originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica	1
Rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (in base a IF) IF \geq 15 2 punto 4 \leq IF<15 1.0 punti 2,5 \leq IF<4 0.5 punti 1 \leq IF<2.5 0.2 punti IF<1 0 punti	2
Apporto individuale Primo, primo condiviso, ultimo e corresponding=2 punti Altro=0.5	2

Il punteggio finale attribuito a ciascuna pubblicazione sarà moltiplicato per un valore pari a 1,0 se pienamente congruente con il SSD BIO/13 o 0,5 qualora sufficientemente congruente con il SSD BIO/13. Le pubblicazioni non congruenti con il SC 05/F1, SSD BIO/13 non saranno valutate (=0)

Valutazione della produzione scientifica (massimo 10 punti) se congruente	Punteggio massimo
Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa	10

La Commissione nel valutare le pubblicazioni terrà conto anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- numero totale delle citazioni;
- numero medio di citazioni per pubblicazione;
- impact factor totale;
- impact factor medio per pubblicazione;
- combinazioni dei precedenti parametri atti a valorizzare l'impatto della produzione scientifica della/del candidata/o (indice di Hirsch o simili).

La Commissione stabilisce altresì che le candidate e i candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 50/100 punti sono considerati idonei.

La Commissione stabilisce che la discussione/prova orale si terrà il giorno 10/09/2024 alle ore 14.30 in modalità telematica su piattaforma Google Meet e ne dà comunicazione all'Ufficio competente.

Alle ore 16.30 null'altro essendovi da trattare, la seduta è tolta.

Il presente verbale viene redatto, letto e firmato dalla Commissione.

LA COMMISSIONE:

(firmato digitalmente) Prof. Rodolfo Quarto Presidente



..... Prof. Alessandro Salvi Membro

Firmato digitalmente da Alessandro Salvi
Data: 18.07.2024 10:39:33 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/01773710171

..... Prof.ssa Giulia Collodel Segretaria



Decreto Ministeriale 25 maggio 2011 n. 243
Publicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 settembre 2011 n. 220

Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

VISTO in particolare, l'articolo 24, comma 2, lettera c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il quale dispone che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ed il Consiglio universitario nazionale, sono stabiliti i criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati, da utilizzare nelle procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui al medesimo articolo;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 21 aprile 2011;

Acquisito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, espresso nella riunione del 9 maggio 2011;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto individua criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2

(Valutazione dei titoli e del curriculum)

1. Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all'articolo 1 effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero;

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero;

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;

d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;

- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) Diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

2. La valutazione di ciascun titolo indicato dal comma 1 è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 3

(Valutazione della produzione scientifica)

1. Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma.

2. Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni di cui al comma 1 sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

3. Le commissioni giudicatrici di cui al comma 1 devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

4. Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 25 maggio 2011